



- del decreto n. 282 del 23.7.2020, comunicato con nota datata 24.7.2020, recante l'aggiudicazione in favore della Sun Lines Elite Service S.r.l. del Lotto n. 2 – servizio di bus navetta interno all'Area ad accesso ristretto del Pontile Isola Bianca di Olbia dedicato ai passeggeri in arrivo, in partenza, ed in transito – CIG 82698342E8 CPV 60140000-1 della procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi ai passeggeri presso il porto di Olbia Isola Bianca;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto, ivi compresi: (i) i verbali di gara; (ii) gli atti e i provvedimenti relativi al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e di verifica del possesso dei requisiti;

con condanna:

- dell'Amministrazione intimata al ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti all'illegittimità dei provvedimenti impugnati, anzitutto in forma specifica attraverso aggiudicazione in favore della ricorrente dei servizi di trasporto facenti parte del Lotto 2 della procedura di gara, con eventuale annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria di inefficacia del contratto nelle more stipulato con la Sun Lines Elite Service S.r.l.; in ogni caso, per equivalente economico, con ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati, anche per perdita di chance;

nonché per l'accertamento:

- del diritto della ricorrente di conseguire l'ostensione integrale e senza omissis di tutti gli atti e documenti relativi al sub-procedimento di anomalia e di verifica del possesso dei requisiti - documenti, per vero, consegnati solo in parte in data 10.8.2020 - con annullamento di ogni eventuale provvedimento di diniego, esplicito o implicito, all'accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - Cagliari e di Sun-Lines Elite Service S.r.l.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Con bando di gara del 16 aprile 2020 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (da qui in poi soltanto "Autorità Portuale") ha indetto una procedura aperta per l'affidamento -con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l'attribuzione di un punteggio sino a 70 punti per il merito tecnico e sino a 30 punti per il ribasso offerto- di svariati servizi per i passeggeri del porto di Olbia Isola Bianca, tra i quali al Lotto n. 2, oggetto del presente giudizio, il servizio di bus navetta interno all'Area ad accesso ristretto del Pontile Isola Bianca di Olbia dedicato ai passeggeri in arrivo, partenza e transito, per un valore stimato di euro 1.849.920,00 (IVA esclusa) e una durata di 1.095 giorni.

All'esito delle operazioni selettive relative al Lotto 2, l'odierna ricorrente [REDACTED]. (da qui in poi soltanto [REDACTED]) si è classificata al secondo posto, con un punteggio complessivo di 76,240 (70 punti per l'offerta tecnica e 6,24 punti per quella economica, con un ribasso dell'11%), mentre al primo posto si è classificata la Sun-Lines Elite Service S.r.l. (da qui in poi soltanto "Sunlines"), con un punteggio complessivo pari a 85,665 (55,665 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per quella economica, con un ribasso del 53 %).

Avviato il procedimento di verifica dell'anomalia di cui all'art. 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avendo la Commissione rilevato che l'offerta della Sunlines *"...appare anormalmente bassa in base ad elementi specifici quali, in via esemplificativa e non esaustiva, il costo ora/uomo scaturente dal ribasso, che appare eccessivamente contenuto rispetto agli impegni assunti con l'offerta tecnica, e il costo della manodopera anch'esso estremamente contenuto rispetto al piano di assorbimento presentato e il costo delle*

*dotazioni strumentali illustrate nell'offerta*" (così il verbale 18.6., prot. 11891), il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto alla stessa Sunlines chiarimenti in merito:

- ai costi della manodopera: avendo la società dichiarato nella propria offerta l'assunzione di n. 5 autisti e l'assorbimento dal gestore precedente di n. 3 autisti alle medesime condizioni, il RUP le ha chiesto di specificare gli elementi retributivi previsti in favore del suddetto personale, collegati alle rispettive voci del CCNL di riferimento, nonché i costi "aziendali" relativi a spese per formazione /sicurezza / DPI, contributi, imposte etc., così da quantificare con precisione il costo orario medio totale;

- alle spese per investimenti: avendo la società dichiarato la conversione di 1 autobus da Euro 3 a Euro 5, nonché l'acquisto di n. 2 bus Euro 6, il RUP l'ha invitata a produrre la documentazione comprovante i relativi costi di acquisto e avvio al servizio di tali automezzi; inoltre, avendo la società indicato la conversione della pedana manuale in uso a tutti i mezzi sopra indicati in pedana elettro idraulica, il RUP l'ha invitata a documentare i relativi costi tecnici e amministrativi; infine, avendo la società dichiarato il posizionamento di pensiline e panchine con incorporato pulsante di chiamata navetta, il RUP l'ha invitata a documentare i costi tecnici e amministrativi relativi all'acquisto, all'installazione e alla messa in opera di tali strutture e relativi impianti.

Con nota del 25 giugno 2020 la Sunlines ha fornito tali chiarimenti, ma il RUP ha ritenuto necessarie ulteriori precisazioni in relazione:

- al costo del carburante consumato dai mezzi che saranno adibiti al servizio (costo/litro e stima relativa ai consumi complessivi);

- alle pensiline, mediante indicazione dei costi relativi allo specifico modello prescelto e il numero complessivo di pensiline previste, tenendo conto anche dell'allestimento della fermata adiacente alla Stazione Marittima, nonché mediante indicazione dei costi del sistema di "chiamata" (predisposizione dei necessari sottoservizi, eventuali canoni, spese di manutenzione), nonché ai

costi delle autorizzazioni amministrative per l'installazione e la gestione delle pensiline stesse;

- alla spesa per le divise del personale;
- alle spese per la fornitura dei *walkie talkie* citati nell'offerta tecnica;
- ai costi per i corsi di formazione del personale, secondo quanto previsto dalla legge e nell'offerta;
- all'importo di euro 3.280,00 indicato per gli oneri di sicurezza ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
- all'importo di euro 106.500,00 indicato quale costo della manodopera ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016;
- al Piano di Assorbimento del personale già adibito al servizio, il RUP ha invitato la Sunlines a precisare le condizioni contrattuali da applicare, con particolare riferimento all'attuale retribuzione contrattuale e alle ore di impiego, specificando il tipo di contratto (full time / part time e, nel caso, le caratteristiche di quest'ultimo) e eventuali differenti trattenimenti retributivi;
- alle condizioni retributive da applicare agli 8 autisti oggetto di nuova assunzione, con particolare riferimento alla retribuzione contrattuale ed alle ore di impiego, specificando il tipo di contratto (full time / part time e, nel caso, le caratteristiche di quest'ultimo) o eventuali differenti trattamenti retributivi;
- ai costi complessivi di acquisto e/o di esercizio dei 7 automezzi che Sunlines ha dichiarato in offerta di utilizzare per lo svolgimento del servizio;
- agli oneri accessori derivanti dall'attività di "turnazione" tra gli autisti indicata a pag. 6 dell'offerta tecnica di Sunlines;
- alla quantificazione degli importi relativi all'IVA per le diverse voci di costo.

Con nota del 7 luglio 2020, la Sunlines ha dato riscontro a tali richieste, fornendo ulteriori chiarimenti, sui quali la Commissione, come da verbale della seduta riservata n. 2 in data 13 luglio 2020, ha rilevato che *"alla luce degli elementi forniti, molti dei quali sostanzialmente carenti laddove non addirittura contraddittori rispetto a quanto dichiarato dalla Sun Lines Service in sede di offerta"*

*tecnica, il RUP, con il supporto della Commissione, visto anche quanto previsto dall'art. 19.4 del Disciplinare di Gara, dispone che si proceda all'audizione orale del Legale Rappresentante della Società Sun Lines Elite Service”.*

In seguito a tale audizione la Commissione ha espresso i rilievi di cui al verbale del 16 luglio 2020 e la stazione appaltante ha, poi, invitato la società interessata a produrre ulteriore documentazione giustificativa entro il 21 luglio 2020, poi effettivamente trasmessa in pari data.

All'esito delle relative operazioni di valutazione, la Commissione, come si legge nel verbale n. 3 del 23 luglio 2020, ha ritenuto che *“- le giustificazioni presentate sono esaustive e dalle stesse si rileva la congruità dei costi dichiarati per ogni singola voce che concorre a determinare il prezzo unitario dell'offerta: - per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, per relationem, alle giustificazioni presentate dall'operatore economico e depositate agli atti dell'Ente”.*

Pertanto, con decreto presidenziale 23 luglio 2020, n. 282, il Lotto 2 è stato aggiudicato alla Sunlines.

Con il ricorso in esame la società [REDACTED] ha chiesto l'annullamento degli atti sopra descritti, nonché il risarcimento del danno subito, non condividendo i descritti esiti della valutazione di anomalia dell'offerta sul presupposto che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non avere adeguatamente giustificato i costi del servizio in relazione alla propria offerta economica, in ogni caso la completezza dell'istruttoria e la completezza, logicità e coerenza della motivazione a fondamento del giudizio positivo espresso dalla stazione appaltante.

Si è costituita in giudizio l'Autorità Portuale, contestando l'ammissibilità e fondatezza del ricorso.

Si è, altresì, costituita in giudizio la controinteressata Sunlines, concludendo negli stessi termini.

Alla camera di consiglio del 16 settembre 2020, fissata per l'esame dell'istanza cautelare dedotta in ricorso, la trattazione della causa è stata rinviata al merito.

È seguito lo scambio di ulteriori memorie difensive e produzioni documentali.

Con atto depositato il 24 settembre 2020 la società [REDACTED], sulla base dell'integrale documentazione di gara prodotta in giudizio dalla stazione appaltante, ha formulato motivi aggiunti, approfondendo le doglianze già proposte con il ricorso introduttivo e, altresì, deducendo l'illegittimità del punteggio di 10 punti attribuito all'offerta tecnica della Sunlines in relazione alla voce *“Impiego esclusivo di mezzi ecologici (EURO 6 o superiore) o elettrici per lo svolgimento del servizio navetta interno. Il punteggio previsto verrà interamente attribuito in caso di mezzi aventi le suddette caratteristiche”* per non avere, a suo dire, la controinteressata offerto l'utilizzo di automezzi dotati di simili caratteristiche, per cui, all'esito della relativa sottrazione di punteggi, il primo posto della graduatoria dovrebbe essere occupato dalla stessa ricorrente.

A tale prospettazione si sono opposte le controparti, ribadendo l'inammissibilità e infondatezza delle censure formulate nei confronti della verifica di anomalia dell'offerta e sostenendo che i requisiti “Euro 6” fossero richiesti solo in relazione ai 2 automezzi richiesti dei quali la Sunlines sarebbe stata regolarmente in possesso.

Con memoria di replica la ricorrente ha, invece, insistito nelle proprie censure. Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2020, tenutasi da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. L'infondatezza nel merito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, per le ragioni che saranno esposte, consente al Collegio di prescindere dall'esame delle eccezioni di rito sollevate dalla difesa dell'Amministrazione e da quella della controinteressata.

2. Con l'unico, articolato, motivo dedotto con il ricorso introduttivo, successivamente approfondito con i motivi aggiunti, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 95, comma 10 e 97 del D.lgs. n.50/2016, dei par. 17 e 19.4 del Disciplinare di gara, del par. 9, lett. c) del Capitolato d'oneri, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione,

illogicità manifesta, travisamento, contraddittorietà, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione, sviamento, illegittimità diretta e derivata.

2.1. Al riguardo la ricorrente espone, prima di tutto, un generale profilo di contestazione che poi approfondisce sui singoli aspetti dell'offerta di Sunlines.

2.1.1. La tesi di fondo della ricorrente è che il giudizio positivo espresso dall'Autorità Portuale sull'offerta della controinteressata Sunlines si ponga in contrasto con dati oggettivi emergenti dall'istruttoria procedimentale, nel corso della quale sia la Commissione che il RUP avevano evidenziato vari profili di insostenibilità economica della stessa offerta e la lacunosità delle giustificazioni rese dall'interessata; inoltre la decisione finale della stazione appaltante sarebbe carente in punto di motivazione laddove, pur a fronte di tanto rilevanti elementi di criticità, si è limitata a osservare che *“le giustificazioni presentate sono esaustive e dalle stesse si rileva la congruità dei costi dichiarati per ogni singola voce che concorre a determinare il prezzo unitario dell'offerta; per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, per relationem, alle giustificazioni presentate dall'operatore economico e depositate agli atti dell'Ente”*.

L'intera procedura di verifica sarebbe, inoltre, inficiata da difetto di istruttoria per non avere Sunlines fornito un quadro complessivo dei costi previsti per l'espletamento della commessa, pur a fronte di un ribasso economico elevato (pari al 53% sulla base d'asta) e non essendo, a tal fine, idoneo il documento riepilogativo denominato *“Analisi dei costi”*, allegato alla P.E.C. del 21.7.2020, mancando l'indicazione di alcune voci di costo relative, oltre che alla manodopera, agli oneri di sicurezza, alle spese di formazione del personale, all'ammortamento dei mezzi utilizzati, alle spese di gara.

2.1.2. Più nel dettaglio, la ricorrente contesta, in primo luogo, l'attendibilità dell'offerta di Sunlines sotto il profilo dei costi di manodopera, evidenziando l'esistenza di una difformità tra il numero degli autisti indicati nell'offerta tecnica (13) e quello indicato nell'offerta economica (solo 3), che la controinteressata ha, poi, spiegato in sede di procedura di verifica



dell'anomalia affermando che i costi certi di manodopera sarebbero riferibili a soli 3 autisti, essendo gli ulteriori autisti impiegati solo per i casi di picco e di alta stagione, senza, tuttavia, specificare con quali regimi contrattuali; tale "confusione" ricostruttiva troverebbe, poi, conferma nel documento di "*Analisi dei costi*" prodotto dalla controinteressata nel corso del procedimento di anomalia, ove si indica un costo complessivo di manodopera inferiore a quello leggibile nell'offerta tecnica; pertanto, alla luce di tali incongruenze, la decisione finale della stazione appaltante sarebbe illogica e insufficientemente motivata.

Inoltre la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere modificato, in sede di verifica sull'anomalia, il tenore della propria offerta rispetto alla sua formulazione originaria.

Nei motivi aggiunti, infine, la ricorrente si sofferma sulla "*Analisi turni dipendenti*" leggibile nel documento prodotto in giudizio dall'Amministrazione resistente, evidenziando che essa indica il costo del personale "*spalmando la forza lavoro offerta pari a n. 13 autisti nelle n. 5125 ore di servizio previste dal capitolato d'oneri, con il risultato che ogni autista asseritamente impiegherà 394 ore annue nel servizio oggetto di gara, ed "avrà 1465 ore da coprire negli altri servizi interni dell'azienda, dai quali deriva parte della loro retribuzione"* (cfr. doc. 14 di parte controinteressata) e tale calcolo orario, "*ipoteticamente corretto dal punto di vista matematico*", sarebbe, però, "*inapplicabile in concreto, giacché il monte ore annuo previsto per il servizio per ogni autista, se spalmato su base settimanale, comporterebbe un impiego di ciascun autista sul servizio oggetto di gara per sole 7,6 ore settimanali (394 ore: 52,143 settimane = 7,556), il che appare quantomeno improbabile*".

2.1.3. Discorso analogo varrebbe per l'indicazione degli oneri di sicurezza, sui quali, a fronte dell'iniziale indicazione di euro 3.280,00 e delle relative richieste di chiarimenti della stazione appaltante, Sunlines avrebbe dato spiegazioni generiche e insufficienti, limitandosi a osservare che alcuni dispositivi di protezione erano già stati acquistati e ritenendo scorporabili dagli oneri per la sicurezza i costi dei corsi di formazione del personale (antincendio, primo

soccorso e cronotachigrafo), che, invece, dovrebbero essere considerati nella relativa voce di costo.

2.1.4. Ancora, l'offerta economica di Sulines sarebbe sprovvista di indicazione dei costi per l'ammortamento dei mezzi offerti e, inoltre, tale voce di spesa non sarebbe stata presa in considerazione neppure nel procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

2.2. Nessuna di queste censure può essere condivisa.

2.2.1. In primo luogo è opportuno ricordare che, secondo canoni interpretativi ormai consolidati, i giudizi espressi dalla stazione appaltante all'esito della verifica di anomalia dell'offerta sono espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale che in sede giurisdizionale può essere sindacato solo per manifesta erroneità/irragionevolezza, difetto di istruttoria e/o di motivazione, alla luce di un'analisi -non già parcellizzata sulle singole voci di costo, bensì- complessiva e unitaria, tanto che eventuali inesattezze o incompletezze possono rivelarsi concretamente irrilevanti laddove, nel suo complesso, la valutazione si riveli esente da profili di irragionevolezza o incompletezza capaci di mettere in discussione, sotto il profilo sostanziale, la sostenibilità dell'offerta vincitrice.

Nel caso in esame tali presupposti non si realizzano e ciò non soltanto per l'infondatezza dei singoli profili di contestazione, come fra breve si vedrà, ma ancora prima perché, nel suo complesso, l'offerta della controinteressata appare esente da profili di insostenibilità *ictu oculi* evidenti, se si considera, prima di tutto, il fatto che, come evidenzia la difesa della stessa Sunlines senza incontrare specifica smentita sul punto, la stessa ha in passato già svolto il servizio di bus navetta per conto dell'Autorità Portuale di Olbia a un prezzo di 50 euro all'ora, dunque inferiore a quello di 56 euro all'ora per il quale ha vinto la gara in controversia.

Né assume rilievo il fatto che la controinteressata non ha fornito un quadro riassuntivo totale dei costi sostenuti, essendosi la stazione appaltante, comunque, ampiamente soffermata sugli aspetti dell'offerta che a prima vista

apparivano lacunosi o non chiaramente giustificati, attraverso diverse e dettagliate richieste di chiarimenti e successiva valutazione dei chiarimenti forniti dalla Sunlines, come emerge dalla descrizione in narrativa.

2.2.2 Passando alle contestazioni specifiche, l'analisi può cominciare da quelle relative al costo della manodopera indicato da Sunlines, che la ricorrente considera impreciso e insufficiente.

Tale doglianza non può essere condivisa.

Sul punto si evidenzia come, a fronte di un complessivo monte ore di lavoro di n. 5.125 richiesto dalla stazione appaltante, la tabella riepilogativa prodotta dalla controinteressata a seguito dell'audizione in sede procedimentale (doc. 14) contenga un'analitica esposizione dei costi, riferita al contratto collettivo e alle tabelle ministeriali di riferimento, che conduce a un calcolo del costo complessivo della manodopera pari a euro 98.451,00, inferiore alla somma stimata in offerta; così come non appare illogica la spiegazione della controinteressata circa le modalità di concreta organizzazione di tale forza lavoro, che si avvale di 5 autisti già in organico, ulteriori 3 "assorbiti" dal gestore uscente e l'eventuale ricorso ad altri 5 autisti, su base turnaria, per far fronte alle esigenze dell'alta stagione. Né assume alcun rilievo la lieve difformità (in diminuzione) tra la stima dei costi di manodopera effettuata inizialmente dalla controinteressata in sede di offerta (euro 106.500,00) e quella emersa dal calcolo operato in sede di verifica dell'anomalia (euro 98.393,62), ragionevolmente riconducibile alla maggiore analiticità delle operazioni di calcolo effettuate in sede di verifica, senza che, peraltro, la controinteressata abbia modificato il numero di autisti indicato inizialmente (sull'intuibile irrilevanza di così lievi difformità economiche si vedano, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2020, n. 389 e 21 ottobre 2019, n. 7135).

2.2.3. Sono, altresì, irrilevanti, oltre che infondati, i rilievi mossi della ricorrente in ordine ai costi indicati da Sunlines per gli oneri di sicurezza, considerata la lieve entità quantitativa del preteso scostamento rispetto al

valore complessivo della commessa, nonché alla luce delle giustificazioni fornite dalla controinteressata dalle quali non emergono profili evidenti di inverosimiglianza o inattendibilità (vedi *supra*).

2.2.4. Discorso analogo vale per la mancata indicazione dei costi di ammortamento degli autobus offerti, sulla quale appare condivisibile la prospettazione difensiva dell'Amministrazione laddove evidenzia come la ricorrente, nell'indicare l'incidenza degli stessi, prende erroneamente in considerazione l'intero parco macchine a disposizione dell'aggiudicatario, senza considerare che alcuni mezzi si prestano a essere impiegati anche per l'espletamento di altri servizi, per cui appare più attendibile la tabella riassuntiva sul punto prodotta dalla difesa pubblica.

3. Con i motivi aggiunti parte ricorrente, infine, a seguito della lettura completa degli atti del procedimento di verifica dell'anomalia prodotti in giudizio dalla stazione appaltante, ha sollevato un nuovo motivo denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, dei criteri di valutazione delle offerte stabiliti dalla stazione appaltante e del par. 18.a) del disciplinare di gara, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Ciò per contestare il punteggio tecnico di 10 punti attribuito alla controinteressata per il criterio A.4. *“Impiego esclusivo di mezzi ecologici (EURO 6 o superiore) o elettrici per lo svolgimento del servizio navetta interno. Il punteggio previsto verrà interamente attribuito in caso di mezzi aventi le suddette caratteristiche”*, in ordine al quale il Disciplinare di gara prevedeva che *“...il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto”* (par. 18.a).

La ricorrente, in particolare, sostiene che un criterio così congegnato consentisse l'attribuzione del relativo punteggio solo ai concorrenti che avessero indicato in offerta esclusivamente mezzi ecologici “Euro 6” o superiore, per cui lo stesso avrebbe dovuto essere negato alla controinteressata, che aveva offerto: n. 2 autobus urbani “Euro 6” Mercedes

benz o 530 Le Citaro (acquistati in incremento in fase di aggiudicazione), ma anche n. 2 autobus urbani EURO 5 (in possesso e disponibili per l'utilizzo), n. 3 autobus urbani EURO 3 (di cui: n. 1 riconvertito da EURO 3 a EURO 5 in fase di aggiudicazione e n. 2 sostituiti con l'acquisto in fase di aggiudicazione di n. 2 autobus urbani VOLVO 8900 H Hybrid Diesel 530 categoria green).

3.1. Tale censura non può essere condivisa.

È sufficiente evidenziare, al riguardo, che, oltre al punteggio premiale di cui alla lett. A.4., citato dalla ricorrente, inerente ad automezzi “ecologici” da impiegare nello svolgimento del servizio (punti 10), la *lex specialis* prevedeva anche un ulteriore punteggio premiale, alla lett. A.3. (vedi doc. 6 prodotto dalla difesa della ricorrente), relativo all'offerta di “mezzi sostitutivi” aventi le medesime caratteristiche (punti 5); a ciò consegue che il citato criterio A.4., relativo ai mezzi da impiegare per l'espletamento del servizio, nell'esigere l'utilizzo “*esclusivo*” di mezzi con caratteristiche ecologiche dovesse essere correttamente riferito ai (soli) 2 mezzi principali e sicuramente indispensabili, non anche ai mezzi sostitutivi cui era dedicato un altro, apposito, criterio premiale. Deve ritenersi, dunque, legittima l'assegnazione alla Sunlines -che aveva offerto n. 2 autobus dotati delle caratteristiche ecologiche richieste, pari al numero di autobus richiesto per l'espletamento ordinario del servizio (cfr. art. 8 del capitolato e allegati n. 2, 3, 4 e 5 allo stesso, nonché l'offerta della stessa ricorrente: doc. 18)- l'assegnazione del punteggio premiale di 10 punti di cui al sopra citato criterio, a conferma della correttezza dell'operato della stazione appaltante.

4. Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge, in favore di

ciascuna delle parti vittoriose.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Gabriele Serra, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Antonio Plaisant**

**IL PRESIDENTE**  
**Dante D'Alessio**

**IL SEGRETARIO**